

Legge 11 marzo 1981, n. 21
RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

TITOLO I
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 1
(Prima seduta della legislatura)

Nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dei risultati elettorali deve svolgersi la riunione del Consiglio Grande e Generale, convocata dalla Reggenza con avviso da comunicarsi ai Consiglieri eletti con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della seduta.

Nella prima seduta della legislatura, la Reggenza:

- 1) comunica l'esito della consultazione elettorale;
- 2) propone al Consiglio, per la necessaria approvazione, la nomina dei Consiglieri componenti la Giunta Permanente delle Elezioni a norma della Legge Elettorale;
- 3) dispone, al termine della seduta, per la successiva convocazione del Consiglio, che deve riunirsi entro 15 giorni.

Art. 2
(Funzioni di Segreteria)

Le funzioni di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nella sua prima seduta sono esercitate dal Segretario di Stato per gli Affari Interni in carica, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 3
(Formalità di insediamento del Consiglio)

Nella seduta consiliare, convocata a norma dell'art. 1, punto 3), sono svolti gli atti di seguito elencati:

- 1) la Giunta Permanente delle Elezioni relaziona al Consiglio Grande e Generale circa l'esito delle elezioni e proclama eletti i Consiglieri in base ai risultati delle elezioni;
- 2) i Consiglieri eletti prestano giuramento in Aula secondo la formula letta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta il giuramento debbono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque nei termini sanciti dalla vigente Legge Elettorale¹;

3) il Consiglio, con votazione alla quale non possono partecipare gli interessati, procede alla convalida della elezione dei Consiglieri per i quali la convalida stessa sia richiesta dalla Giunta Permanente delle Elezioni nei casi ammessi dalla Legge. Il Consigliere la cui elezione è convalidata presta il giuramento subito dopo la convalida;

4) il Consiglio nomina, su proposta della Reggenza e con la maggioranza dei 2/3, tre Consiglieri componenti l'Ufficio di Segreteria del Consiglio. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni fa parte di diritto dell'Ufficio di Segreteria, coordinandone e dirigendone i lavori, ma senza concorrere alle decisioni dell'Ufficio stesso. Gli altri membri del Congresso di Stato non possono far parte dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 4 ²

(Compiti dell'Ufficio di Segreteria)

L'Ufficio di Segreteria svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali del Consiglio Grande e Generale ed alla pubblicazione delle leggi e dei provvedimenti del Consiglio, avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Istituzionale;

b) partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;

c) verifica l'amministrazione del Fondo Autonomo del Bilancio riservato al Consiglio secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni;

d) ha facoltà di proporre al Consiglio l'approvazione di proposte di regolamentazione;

e) verifica i risultati delle votazioni del Consiglio Grande e Generale;

f) verifica la conformità al Regolamento delle iniziative proposte dai singoli Consiglieri e dai Gruppi Consiliari e verifica la corrispondenza dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e dell'ordine del giorno presentati a quanto prescritto dal Regolamento, fermo restando i compiti della Reggenza di cui all'art.16.

¹A tal proposito, stabilisce l'art. 46 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6:

“I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.”

²Così come modificato dall'art. 1 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

Art. 5

(Sostituzione dei membri dell'Ufficio di Segreteria)

Nel caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità, i componenti dell'Ufficio di Segreteria sono sostituiti con i criteri indicati al punto 4) dell'art. 3.

In caso di assenza di uno dei membri dell'Ufficio di Segreteria per le formalità conseguenti alla seduta consiliare, ovvero in caso di dissenso di cui deve essere data comunicazione in Aula, sono valide le decisioni adottate da almeno due membri dell'Ufficio.

Durante le sedute del Consiglio il componente dell'Ufficio di Segreteria, eventualmente assente, su proposta della Reggenza e con l'approvazione a maggioranza semplice dei votanti espressa per alzata e seduta, è sostituito da altro Consigliere.

In tal caso il sostituto esercita la sua funzione per la intera seduta e per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni per le funzioni allo stesso riservate, in caso di sua assenza, deve essere sostituito da altro Segretario di Stato.

TITOLO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

Art. 6

(Criteri di convocazione)

Il Consiglio Grande e Generale è convocato dalla Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui alla Legge 13 aprile 1976 n. 12.

Art. 7

(Avviso di convocazione)

Il Consiglio Grande e Generale è convocato con avviso redatto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, contenente l'indicazione del giorno od i giorni, l'ora della seduta e gli argomenti da trattarsi.

L'avviso è affisso all'albo del Pubblico Palazzo ed è consegnato a mezzo servizio postale per raccomandata, o a mano, ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Della convocazione del Consiglio è data notizia anche con pubblico manifesto, contenente l'ordine del giorno.

In casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'avviso di convocazione è consegnato ai Consiglieri il giorno precedente a quello della seduta.

L'avviso di convocazione è indirizzato ai Consiglieri al loro domicilio notificato alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni; i Consiglieri non residenti in territorio devono eleggere domicilio nella Repubblica.

Art. 8
(Sessioni)

Le sedute consiliari possono svolgersi per sessioni proseguendo l'ordine del giorno previsto nell'avviso.

In tal caso l'avviso di convocazione indica i giorni esatti in cui si discute lo stesso ordine del giorno.

Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro e preciso.

Art. 9³⁾
(Validità delle sedute)

Le sedute consiliari sono valide con l'intervento di almeno 30 Consiglieri, compresi i Capitani Reggenti, salvo quanto disposto al successivo art. 22 e quanto disposto per la elezione dei Capitani Reggenti dalla Legge 24 marzo 1945 n.15.

La Reggenza dispone, a mezzo appello nominale, la verifica del numero legale all'inizio di ogni seduta ovvero prima della ripresa della seduta in caso di sua interruzione.

Ciascun Consigliere può chiedere, quando sia necessario procedere a votazione, la verifica del numero legale.

In mancanza di numero legale la Reggenza sospende, per il periodo massimo di un'ora, la seduta in attesa che si formi il numero legale. Trascorso tale termine dispone lo scioglimento della seduta o sessione dichiarandola deserta.

Art. 10
(Registrazione delle presenze)

L'Ufficio di Segreteria prende nota dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.

Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione alla Segreteria.

³Così come modificato dall'art. 2 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

Art. 11
(Dimissioni del Consigliere)

E' data facoltà a ciascun Consigliere di dimettersi dal proprio incarico, con comunicazione scritta e motivata alla Reggenza.

La Reggenza è tenuta ad inserire all'ordine del giorno del Consiglio le dimissioni del Consigliere nella prima seduta utile del Consiglio.

L'accettazione delle dimissioni del Consigliere è sottoposta a votazione del Consiglio a scrutinio segreto. Qualora le dimissioni siano reiterate, il Consiglio le accoglie con semplice presa d'atto.

Quando le dimissioni sono definitive, si procede alla sostituzione del Consigliere dimesso a norma della vigente Legge Elettorale⁽⁴⁾.

E' sostituito con gli stessi criteri e procedure il Consigliere decaduto.

Art. 12
(Decadenza)

E' dichiarato decaduto dalla carica:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità o venga a trovarsi nelle condizioni di decadenza a norma della Legge Elettorale;

b) il Consigliere che per più di sei mesi si assenti dalle sedute, senza avere precedentemente richiesto ed ottenuto dal Consiglio Grande e Generale il congedo⁽⁵⁾.

Il Consiglio, dopo verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento formulato dall'Ufficio di Segreteria, prende atto della decadenza del Consigliere ed investe contemporaneamente la Giunta delle Elezioni degli adempimenti previsti dalla Legge Elettorale⁽⁶⁾

⁴L'art. 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 (Legge Elettorale) dispone in merito:

“I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.

Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, i posti saranno dichiarati vacanti.”

⁵Tale disposizione si intende sostituita dall'art. 19, 4° comma, lettera b, della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge elettorale) che stabilisce la decadenza automatica dalla carica per “... il Consigliere, che per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.”

⁶Vedi nota n. 4

Art. 13
(Pubblicità delle sedute)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Possono essere trattati, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, in seduta segreta, argomenti concernenti rapporti internazionali, questioni riguardanti il personale diplomatico e consolare, le nomine dei magistrati, i provvedimenti amministrativi di interesse privato.

Art. 14

(Espressamente abrogato dall'articolo 31 della Legge 21 marzo 1995 n. 42)

Art. 15
(Commissioni d'inchiesta)⁽⁷⁾

Le Commissioni Consiliari d'Inchiesta sono composte con gli stessi criteri previsti dall'articolo 3, primo comma, della Legge 21 marzo 1995 n. 42 e sue successive modifiche.

TITOLO III
COMPITI DELLA REGGENZA, DEL GOVERNO E DEI CONSIGLIERI

Art. 16
(Presidenza del Consiglio)

La presidenza del Consiglio Grande e Generale compete ai Capitani Reggenti, che possono in caso di impedimento esercitarla anche individualmente.

Art. 17
(Compiti della Reggenza)

Quale presidente dell'assemblea, la Reggenza:

- 1) convoca, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, il Consiglio Grande e Generale almeno una volta al mese;
- 2) apre la seduta del Consiglio, la sospende e la scioglie;
- 3) assicura l'ordinato svolgimento delle sedute;
- 4) fa osservare il regolamento delle sedute consiliari, sentito nei casi dubbi l'Ufficio di Segreteria;
- 5) concede ai Consiglieri che ne fanno richiesta la facoltà di parlare, toglie agli stessi la parola qualora, nonostante i richiami, pronuncino espressioni sconvenienti ed offensive;

⁷ Così come modificato dall'art. 3 della Legge qualificata 12 settembre 2006 n. 2

6) proclama i risultati delle votazioni, al cui scrutinio provvede l'Ufficio di Segreteria.

Art.18⁽⁸⁾
(*Comunicazioni*)

All'inizio di ogni seduta o sessione, dopo la lettura del verbale riassuntivo, la Reggenza, i membri del Congresso di Stato e i Consiglieri danno le comunicazioni che ritengono opportune o dovute a norma di legge.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni secondo le modalità di cui articoli successivi.

Art.19⁽⁹⁾
(*Interrogazione ed interpellanza*)

L'interrogazione consiste nella domanda tendente ad appurare se un fatto sia vero, se una certa informazione concernente atti di Governo o pervenuta al Governo o ad un Ufficio sia esatta, se il Governo intenda trasmettere al Consiglio documenti che occorrono al Consigliere o se il Governo abbia preso o intenda prendere determinati provvedimenti.

L'interrogazione va presentata in forma scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale che rilascia ricevuta attestante la data di consegna oppure all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nel corso delle sedute consiliari.

L'interpellanza consiste nella domanda volta a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica o della situazione del Paese.

L'interpellanza va presentata in forma scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale che rilascia ricevuta attestante la data di consegna oppure all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nel corso delle sedute consiliari.

Art. 20
(*Mozioni*)

La mozione ha lo scopo di promuovere nel Consiglio una discussione su argomenti amministrativi e politici. Sugli argomenti discussi il Consiglio può essere chiamato dal proponente o dai proponenti ad

⁸Così come modificato dall'art. 3 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

⁹Così come modificato dall'art. 4 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

esprimere il proprio parere a mezzo della votazione di un "ordine del giorno" conclusivo.

L'ordine del giorno approvato a seguito di una mozione non è atto legislativo, ma strumento di controllo e di indirizzo politico. Esso impegna politicamente il Governo o gli altri organismi eventualmente competenti a porre in atto i provvedimenti approvati con l'ordine del giorno, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato.

Art.21⁽¹⁰⁾

(Presentazione della mozione)

Una mozione può conseguire alla trasformazione di una interpellanza, se l'interpellante si ritiene insoddisfatto della risposta ricevuta, ovvero può essere presentata direttamente da almeno 3 Consiglieri, o da un rappresentante dei Gruppi Consiliari e delle Liste rappresentate in Consiglio, in forma scritta, all'Ufficio Segreteria Istituzionale che rilascia apposita ricevuta attestante la data di consegna, oppure all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nel corso delle sedute consiliari.

Art.22⁽¹¹⁾

(Trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

La risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze avviene non oltre trenta giorni dalla presentazione, oppure in un tempo prestabilito a seguito di accordo tra interpellante ed interpellato, a meno che l'interrogante o interpellante non richieda risposta scritta, che verrà inviata entro 20 giorni dalla presentazione.

La risposta orale avviene in Aula senza l'obbligo della presenza del numero legale, secondo un ordine prestabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale e recapitato ai singoli Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Grande e Generale, ed ai testi integrali delle interrogazioni ed interpellanze. La risposta alle interrogazioni ed interpellanze ha luogo in presenza della Reggenza, dell'Ufficio di Segreteria, del Segretario di Stato per gli Affari Interni o di altro Segretario di Stato da questo delegato ed inoltre degli interroganti ed interpellanti e dei membri del Congresso di Stato chiamati a rispondere. Prima della risposta la Reggenza dà lettura del testo della interrogazione o della interpellanza.

¹⁰Così come modificato dall'art. 5 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

¹¹Così come modificato dall'art. 6 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

L'interrogante non ha diritto di replica.

L'interpellante ha diritto, in caso di risposta orale alle proprie richieste, ad una replica della durata massima di dieci minuti, nella quale sono esposti i motivi della soddisfazione od insoddisfazione per la risposta ricevuta.

La trattazione delle singole mozioni viene stabilita con la previsione di apposito comma all'ordine del giorno, che dovrà essere discusso nel termine massimo di mesi sei.

Art. 23

(Svolgimento dell'ordine del giorno)

Nelle sedute consiliari sono svolti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta o sessione.

Il Consiglio, su proposta della Reggenza, può deliberare a maggioranza dei due terzi di anticipare o posticipare la discussione di un comma all'ordine del giorno, ovvero di inserire la discussione o votazione di argomenti non previsti qualora si presenti un caso di urgenza.

Art. 24⁽¹²⁾

(Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)

L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dalle Giunte di Castello a norma della Legge 24 febbraio 1994, n. 22 nonché negli altri modi previsti dalla legge⁽¹³⁾.

¹²Così come sostituito, de facto, dall'art. 32 della Legge 21 marzo 1995 n. 42

¹³Manca, infatti, la possibilità prevista dagli artt. 33 e 34 della Legge n. 101 del 28 novembre 1994 “Nuove norme in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare”:

“Art. 33 Presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare

Al corpo elettorale é riconosciuta la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale, e per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e indicanti la copertura di spesa ove i progetti di legge stessi indichino tale necessità.

Ciascun progetto deve essere accompagnato da almeno sessanta firme di cittadini elettori.”

“Art. 34 Procedimento - Rinvio

Ai progetti di legge di iniziativa popolare é assicurato lo stesso procedimento di discussione in seno al Consiglio Grande e Generale di quelli di iniziativa consiliare, a norma del vigente Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

Le proposte di legge di iniziativa popolare vanno inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame in seconda lettura entro centottanta giorni dalla presentazione.

I presentatori di una proposta di legge di iniziativa popolare, sono invitati, attraverso un loro rappresentante, a partecipare con diritto di parola alla fase di esame della proposta da parte delle Commissioni Politico-Consiliari.”

Chi esercita iniziativa legislativa, entro tre giorni precedenti alla data di convocazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza il progetto di legge redatto in articoli, corredato di una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

Le proposte di legge che comportano spesa debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta viene annotata a cura del Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale in apposito protocollo; viene inoltre stampata e distribuita a tutti i Consiglieri a cura del medesimo ufficio.

In via ordinaria, fatto salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2⁽¹⁴⁾, un progetto di legge in prima lettura è assegnato alla Commissione permanente competente in sede referente, perché lo esamini e lo approvi articolo per articolo, con l'esame e l'approvazione dei relativi emendamenti e con l'approvazione del testo finale che viene trasmesso al Consiglio per la seconda lettura.

Il Consiglio, in via straordinaria, può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di esaminare un progetto di legge in unica lettura assegnandolo alla Commissione permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, riservandosi la votazione finale.

Il Consiglio, con la delibera con la quale affida ad una Commissione l'esame di un progetto di legge in sede redigente, sentito il Presidente della medesima Commissione, stabilisce un termine entro il quale il progetto deve essere da questa esaminato e i tempi entro i quali la proposta deve essere discussa in Aula. Il termine può essere prorogato una sola volta sulla base di una motivata mozione della Commissione approvata con la maggioranza dei due terzi. Qualora il termine non venga rispettato o non ne sia stata rispettata la proroga, è revocata la procedura straordinaria.

Il Congresso di Stato, o un decimo dei componenti del Consiglio Grande e Generale o un terzo dei componenti della Commissione consiliare permanente possono chiedere al Consiglio Grande e Generale che l'esame e la discussione della proposta di legge deferita ad una Commissione in sede redigente, ai sensi del presente articolo, siano rimessi al Consiglio stesso in qualsiasi fase del procedimento si trovi, purché si segua la procedura ordinaria.

¹⁴Naturalmente riferito al secondo comma dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1995 n. 42, il quale stabilisce:

"Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci, dei consuntivi e della Legge Finanziaria e le mozioni presentate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale".

In ogni caso, ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza, all'ordine del giorno del Consiglio entro centoventi giorni dalla presentazione.

In caso di urgenza, riconosciuta con la maggioranza dei due terzi a scrutinio segreto, il Consiglio può deliberare che un progetto di legge, in qualsiasi fase del procedimento si trovi, sia discusso ed approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta. La delibera con la quale è adottata la procedura di urgenza determina la revoca immediata del progetto alla Commissione competente alla quale sia stato già eventualmente assegnato.

Art. 25⁽¹⁵⁾

(Decisioni del Consiglio sulla procedura legislativa)

Ai fini della presente legge le norme e i dispositivi previsti dall'articolo 25 della Legge 11 marzo 1981 n. 21 e successive modifiche sono sostituiti dalle norme che seguono.

La Reggenza dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione consiliare permanente per l'esame dei progetti di legge inseriti all'ordine del giorno.

Dopo la comunicazione di cui al secondo comma ogni progetto di legge viene illustrato al Consiglio dal proponente che dà lettura della relazione.

I Consiglieri hanno facoltà di richiedere chiarimenti e svolgere considerazioni. L'intervento di ogni Consigliere, per il quale non è richiesta l'iscrizione all'Ufficio di Segreteria, dovrà avere la durata massima di dieci minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di venti minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può disporre l'assegnazione a ciascun Gruppo o lista rappresentata in Consiglio, di un tempo complessivo pari a trenta minuti.

Ciascun Consigliere, salve le preclusioni per i progetti di legge in materia istituzionale ed elettorale, o di approvazione di bilanci o consuntivi, ha facoltà di proporre una mozione perché l'esame segua la procedura straordinaria. In tal caso il progetto è assegnato alla Commissione consiliare permanente competente indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta articolo per articolo in sede redigente, secondo la relativa procedura, riservandone l'approvazione finale al Consiglio Grande e Generale. In ogni caso il Consiglio Grande e Ge-

¹⁵Così come modificato dall'art. 33 della Legge 21 marzo 1995 n. 42

nerale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

Salvo il caso in cui il Consiglio non deliberi di seguire la procedura di urgenza oppure salvo il caso di cui al quinto comma, il Consiglio assegna il progetto in via ordinaria per la prima lettura alla Commissione consiliare permanente competente così come indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta in sede referente. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame degli articoli. L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge.

Art. 26

(Discussione degli articoli ed emendamenti)

Sulle proposte di legge esaminate in via ordinaria, la Reggenza nel corso della seconda lettura apre la discussione di carattere generale, che si svolge con le modalità previste dall'art. 24.

Il Consiglio sottopone quindi ad approvazione i singoli articoli del testo di legge.

Prima dell'inizio della discussione degli articoli, i Consiglieri possono presentare emendamenti scritti.

Sono ammessi uno o più emendamenti da parte di uno o più Consiglieri sullo stesso articolo o su parti del medesimo.

I singoli emendamenti vengono votati seguendo la successione dei commi nell'ordine di presentazione, tenuto conto che dovranno essere votati prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I vari emendamenti possono essere unificati.

L'approvazione dell'articolo o di parti di esso preclude ogni votazione ulteriore rispettivamente sull'articolo o sulle singole parti.

La votazione dei singoli articoli avviene di norma per palle ovvero in mancanza di obiezioni per alzata e seduta.

I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.

E' data facoltà ai Consiglieri di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dei singoli articoli, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli.

Art. 27 ⁽¹⁶⁾

(Votazione complessiva della legge)

Terminata la votazione di tutti gli articoli, è concessa la facoltà di effettuare dichiarazioni di voto, una per ciascun Gruppo o Lista rappresentata, della durata massima di dieci minuti.

E' fatta salva la possibilità per i singoli Consiglieri di dichiarazioni in dissenso, per le quali valgono i limiti di tempo più sopra indicati.

La proposta di legge nel suo complesso viene quindi posta a votazione a scrutinio segreto e si intende approvata a maggioranza dei votanti, a meno che apposite leggi non richiedano maggioranze qualificate.

Art. 28

(Espressamente abrogato dall'articolo 31 della Legge 21 marzo 1995 n. 42)

Art. 29

(Espressamente abrogato dall'articolo 31 della Legge 21 marzo 1995 n. 42)

Art. 30

(Promulgazione e pubblicazione della legge)

Il testo della legge approvato dal Consiglio Grande e Generale, sentito l'Ufficio di Segreteria, viene:

a) promulgato dalla Reggenza, che appone con il Segretario di Stato per gli Affari Interni la firma in calce a due originali del testo di legge uno dei quali è conservato presso la Cancelleria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale;

b) pubblicato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio di Segreteria.

La pubblicazione avviene:

1) con il deposito del secondo originale e delle copie per la notifica e pubblicazione del testo di legge presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale;

2) con l'affissione del testo stesso all'albo del Palazzo Pubblico, del Tribunale e dei Castelli.

La legge entra in vigore nella forma e nei limiti stabiliti dalla Legge 26 novembre 1914 n. 13.

L'entrata in vigore della legge non può essere inferiore a cinque giorni dalla pubblicazione.

¹⁶Così come modificato dall'art. 8 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

Il testo della legge è inserito a norma della Legge 26 novembre 1914 n. 13 sul Bollettino Ufficiale della Repubblica nella sua più prossima pubblicazione.

Il testo della legge riportato sul Bollettino Ufficiale sostituisce il testo pubblicato a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 31

(Ratifica dei decreti reggenziali)

Il Consiglio, su proposta del Governo, sottopone a ratifica entro tre mesi dalla loro emanazione i decreti emessi dalla Reggenza a norma dell'art. 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

I decreti sono promulgati e pubblicati a norma dell'articolo 30 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione.

La ratifica si esprime di norma con la votazione di ciascun decreto nel suo complesso.

E' facoltà di ciascun Consigliere proporre emendamenti al decreto da ratificare.

Qualora siano apportati emendamenti, il decreto viene approvato nel testo modificato.

Nel caso la ratifica non sia concessa o siano apportati emendamenti, sono annullati gli atti compiuti in forza del decreto non ratificato.

La legge disciplinerà i rapporti sorti in base ai decreti non ratificati o emendati dal Consiglio.

Art. 32

(Atti amministrativi del Consiglio)

Il Consiglio esercita i poteri amministrativi previsti dalla legge.

L'atto amministrativo del Consiglio si esprime con "deliberazione" inserita nei verbali del Consiglio.

Le deliberazioni amministrative del Consiglio acquistano efficacia con la comunicazione delle stesse per raccomandata a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, che può avvenire anche prima della redazione dei verbali.

(L'ultimo comma è espressamente abrogato dall'art. 36, comma 8, della legge 28 giugno 1989 n. 68). ⁽¹⁷⁾

¹⁷L'ultimo comma dell'art. 32, ora abrogato, disciplinava il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi del Consiglio Grande e Generale. La Legge n. 68 del 28 giugno 1989 stabilisce espressamente, all'art. 22 comma 5, che "E' soppresso il controllo di legittimità sugli atti amministrativi del Consiglio Grande e Generale".

TITOLO IV DELLA DISCUSSIONE

Art. 33

(Argomenti in discussione)

La discussione e deliberazione del Consiglio può avvenire solo su materie poste all'ordine del giorno.

La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.

Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre del mandato reggenziale in cui sono presentate.

L'Ufficio di Presidenza non può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio un oggetto già respinto, prima che siano trascorse tre sedute.

Art. 34⁽¹⁸⁾

(Modalità di discussione delle proposte)

La Reggenza per ogni argomento posto all'ordine del giorno:

- 1.- introduce la discussione del comma dando lettura dello stesso come iscritto all'ordine del giorno;
- 2.- invita i Consiglieri che intendono prendere la parola sull'argomento ad iscriversi prima dell'inizio della discussione presso l'Ufficio di Segreteria, che ne prende nota;
- 3.- invita il Consigliere relatore o presentatore a svolgere la relazione, della durata massima di venti minuti, sull'argomento trattato;
- 4.- concede la facoltà di intervenire, per un tempo massimo di quindici minuti, ai Consiglieri che si sono iscritti a parlare, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora fossero assenti dall'Aula nel momento in cui viene loro concessa la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri, previa comunicazione alla Reggenza;
- 5.- concede successivamente la parola al relatore per l'intervento di replica, per la durata massima di quindici minuti;
- 6.- concede agli iscritti la facoltà di un secondo intervento della durata massima di dieci minuti per precisazioni su particolari punti di dissenso o su cui è richiesto un chiarimento;
- 7.- invita infine il relatore a svolgere la conclusione del dibattito, per una durata massima di quindici minuti.

¹⁸Così come modificato dall'art. 9 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

I Consiglieri che nel corso del dibattito sono chiamati in causa per fatto personale possono chiedere di parlare in qualunque fase della discussione.

Nella discussione dei singoli articoli di una proposta di legge si procede come segue:

- interviene inizialmente, per il tempo massimo di cinque minuti, per illustrare l'emendamento proposto, il proponente o uno dei proponenti;
- possono quindi intervenire tutti i Consiglieri, per una sola volta, per un massimo di cinque minuti, sull'articolo compresi i relativi emendamenti proposti.

Terminata la discussione sul singolo articolo, il relatore o presentatore del progetto di legge in discussione può intervenire per un massimo di cinque minuti.

Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può raddoppiare i tempi suindicati ai punti 3.- 4.- e 5.

Art. 35

(Argomento in discussione)

Il Consigliere che ha la parola deve svolgere interventi attenendosi all'argomento in discussione.

Art. 36

(Discriminante)

I Consiglieri non possono essere perseguiti nè tratti in giudizio per qualunque opinione, apprezzamento ed affermazione fatta in seno al Consiglio e per qualunque voto dato nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 37

(Orientamenti ed impegni del Consiglio)

In sede di comunicazioni ovvero su argomenti posti in discussione, ciascun Consigliere può chiedere attraverso la formulazione di apposito ordine del giorno che il Consiglio esprima il proprio orientamento e gli impegni assunti in ordine al problema sollevato, sempre che non sia proponibile la discussione con altro istituto previsto dal presente regolamento.

E' in facoltà della Reggenza, consultata se lo ritiene opportuno l'assemblea e tenuto conto della natura e dell'urgenza dell'argomento, porre ai voti l'ordine del giorno o seduta stante o nella seduta successiva.

L'approvazione di un ordine del giorno, parimenti all'approvazione delle Istanze d'Arengo, produce gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

Art. 38
(Discorsi dei Consiglieri)

Chi svolge interventi in Consiglio non può trattare di argomenti che non siano all'ordine del giorno, nè leggere discorsi di Consiglieri assenti, o parlare in nome loro.

L'oratore rivolge il discorso alla Reggenza ed all'assemblea; non può essere interrotto quando parla, salva la facoltà della Reggenza per richiami al Regolamento.

Il Consigliere può depositare alla Segreteria il testo scritto del proprio intervento e chiederne la integrale verbalizzazione.

Art. 39
(Conclusione del dibattito)

Al termine della discussione, la Reggenza, se necessario, sottopone ai voti l'oggetto trattato indicando chiaramente i termini della votazione, e quindi passa agli altri argomenti all'ordine del giorno.

Durante la votazione nessun Consigliere può interloquire.

TITOLO V
DELLA VOTAZIONE

Art. 40⁽¹⁹⁾
(Modalità di votazione)

Il Consiglio adotta le proprie decisioni, di regola, con voto palese, fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Il voto palese si esprime nei casi e nei modi di seguito indicati:

a) peralzata e seduta: il metodo normale di votazione che si adotta per ogni provvedimento quando dalla legge o dal regolamento non sono previsti modi diversi di votazione.

La Reggenza richiede ai Consiglieri di esprimere l'approvazione o alzandosi in piedi, ovvero con alzata di mano, proclama il risultato dopo conteggio, da effettuarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria, dei voti dei Consiglieri che approvano o disapprovano, la proposta, con la dichiarazione se la proposta è approvata o respinta a maggioranza o all'unanimità;

¹⁹Così come modificato dall'art. 10 della Legge 19 maggio 1994 n. 47

b) per appello nominale: la Reggenza adotta questo metodo di votazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge nel caso di approvazione del programma di Governo.

In tali ipotesi l'Ufficio di Segreteria, su richiesta della Reggenza, invita i singoli Consiglieri presenti ad esprimersi sulla proposta in votazione.

Il voto segreto si esprime nei casi e nei modi di seguito indicati:

- tramite meccanismo elettronico o per palle: la Reggenza adotta questo metodo quando si verificano dissensi sul metodo di votazione o su richiesta anche di un singolo Consigliere.

Con questo metodo di votazione il Consigliere spinge l'apposito pulsante o introduce in apposita urna una pallina bianca o nera, a seconda se intenda o meno approvare la proposta;

- per scheda: la Reggenza adotta tale metodo in ogni caso di nomine demandate al Consiglio. I Consiglieri, in questa ipotesi, scrivono su apposita scheda preordinata dalla Reggenza il nominativo votato in maniera chiara ed intelligibile.

Il Consigliere può esprimersi con l'approvazione, disapprovazione o astensione.

Art. 41

(Risultato della votazione)

Al termine della votazione, l'Ufficio di Segreteria verifica il risultato conteggiando il numero dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e del numero degli astenuti o schede bianche o nulle.

Il risultato della votazione viene verbalizzato dall'Ufficio di Segreteria in apposito modulo, sottoscritto dai membri dell'Ufficio stesso e proclamato dalla Reggenza.

Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti.

Le schede non compilate o nulle sono considerate voti contrari alla proposta.

Art. 42

(Dovere di astensione)

I Consiglieri che hanno interesse personale e diretto su un argomento posto ai voti hanno il dovere di astenersi dalla votazione e dalla discussione.

Art. 43
(Votazioni plurime)

Quando su una stessa proposta si delibera o uno stesso articolo di legge sono richieste più votazioni, debbono votare di norma sempre gli stessi Consiglieri, salva comunque la facoltà di astenersi o assentarsi.

Art. 44
(Approvazione della proposta)

Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede maggioranze qualificate.

Del Bilancio preventivo dello Stato con le modalità stabilite dall'art. 26 sono sottoposti a votazione nell'ordine: gli emendamenti sui singoli capitoli, la parte entrate, la parte uscite, i singoli articoli della legge di Bilancio, la legge di Bilancio nel suo complesso.

Art. 45
(Parità di voti)

A parità di voti il Consiglio non delibera, ma l'Ufficio di Presidenza rimette la votazione sull'oggetto ad altra seduta anche immediatamente successiva.

Art. 46
(Errori materiali)

L'Ufficio di Segreteria cura che le decisioni votate dal Consiglio e già oggetto di pubblicazione o comunicazione siano rispondenti ai testi riportati nel verbale del Consiglio.

In caso di difformità, l'Ufficio di Segreteria propone la emanazione di Decreto reggenziale contenente la correzione degli errori materiali.

TITOLO VI DEI VERBALI

Art. 47⁽²⁰⁾ *(Verbali del Consiglio)*

Delle sedute del Consiglio, l'Ufficio di Segreteria sovrintende alla redazione della raccolta delle decisioni adottate (verbale riassuntivo).

Copia del verbale riassuntivo dovrà essere trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, Dipartimento Affari Istituzionali, ai rappresentanti delle forze politico-consiliari.

Ogni fase delle sedute consiliari viene registrata su nastro magnetico in duplice copia. I nastri magnetici sono raccolti e catalogati a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Lo stesso Ufficio cura per ogni seduta la catalogazione e conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati.

Art. 48 *(Verbale riassuntivo)⁽²¹⁾*

La raccolta delle deliberazioni contiene nell'ordine tutte le decisioni aventi carattere esecutivo ed il testo dei provvedimenti di legge.

Di tale raccolta l'Ufficio di Segreteria dà lettura all'inizio di una seduta consiliare successiva a quella cui il verbale si riferisce; al termine ogni Consigliere potrà domandare la parola per osservazioni e rettifiche.

Il verbale viene sottoscritto in calce dall'Ufficio di Segreteria e dai Capitani Reggenti.

Art. 49 *(Espressamente abrogato dall'art. 4, comma 1, della Legge 31 ottobre 1986 n. 128)*

²⁰Così come modificato dall'art. 1 della Legge 31 ottobre 1986 n. 128

²¹Al riguardo la Legge 31 ottobre 1986 n. 128 stabilisce che "E' fatto obbligo all'Ufficio Segreteria Istituzionale di riprodurre i nastri magnetici in tempo utile per evitare pericoli di smagnetizzazione e deterioramento."(art.3) e che "Fino al 30 giugno 1982 sono conservati i verbali integrali scritti a norma delle disposizioni abrogate o modificate. Per le sedute successive, l'Ufficio Segreteria Istituzionale procederà alla catalogazione e duplicazione dei nastri magnetici relativi alla registrazione delle sedute consiliari a norma della presente legge." (art. 4)

Art. 50 ⁽²²⁾
(Consultazione delle registrazioni)

Le registrazioni di cui al terzo comma dell'art. 47 possono essere ascoltate dai Consiglieri presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dall'Ufficio Segreteria Istituzionale estratti integrali di parti delle sedute consiliari, fatta eccezione per le deliberazioni riservate. L'Autorità Giudiziaria può ottenere estratti delle sedute consiliari qualora interessino atti di procedimenti giudiziari.

Art. 51
(Espressamente abrogato dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 31 ottobre 1986 n. 128)

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52
(Abrogazione e disposizioni transitorie)

E' abrogato il regolamento consiliare del 7 luglio 1949 n. 41.

Le Commissioni consiliari straordinarie, già nominate ed operanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, restano confermate e sono assoggettate alle disposizioni del presente regolamento.

Il Consiglio procederà alla costituzione dell'Ufficio di Segreteria nella prima seduta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 53
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

²²Così come modificato dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1986 n.128

Legge 21 marzo 1995 n. 42
**Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti e riforma
delle Commissioni Consiliari**

TITOLO I
FUNZIONI, COSTITUZIONE, ORGANI

Art. 1

(Commissioni permanenti. Materie di competenza)⁽²³⁾

Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti che hanno competenza rispettiva nelle materie per ciascuna indicate:

I Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica.

II Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

III Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

IV Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura

Art. 2

(Funzioni)

Le Commissioni si riuniscono:

a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge, ai sensi del quinto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come specificato, ai sensi della presente legge, dal successivo articolo 32;

b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificato dall'articolo 32 della presente legge;

²³ Così come modificato dalla Legge qualificata n. 2 del 12 settembre 2006, che aggiunge:

“Quando nelle leggi attualmente in vigore si fa riferimento ad una delle Commissioni Consiliari Permanenti così come individuate dalla norma modificata con il presente articolo, l’assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti avviene in base alla competenza per materia”

- c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci, dei consuntivi e della Legge Finanziaria e le mozioni presentate ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

Le Commissioni inoltre si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza.

Art. 3 (Formazione)⁽²⁴⁾

All'inizio della Legislatura e comunque a seguito della formazione di un nuovo governo ciascuna lista rappresentata in Consiglio Grande e Generale designa i propri componenti alle Commissioni Permanenti di cui all'articolo 1. Le Commissioni sono composte da venti Consiglieri nominati in modo da garantire:

- a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

Della designazione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale. Le liste rappresentate in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c) la composizione delle Commissioni dovrà essere aggiornata tramite decreto reggenziale

Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non fanno parte delle Commissioni cui sono stati assegnati e sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di appartenenza.

La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con quella di membro delle Commissioni consiliari permanenti.

La Reggenza comunica al Consiglio, che ne prende atto, la composizione delle Commissioni permanenti.

²⁴ Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 2 della Legge qualificata 12 settembre 2006 n. 2

Le Commissioni permanenti durano in carica per l'intera legislatura.

Art. 4
(Presidenza)

Le Commissioni permanenti, nella loro prima seduta, eleggono il Presidente e il vice Presidente.

Fintantoché, non sia avvenuta l'elezione del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere più anziano per età

Il Presidente ed i membri di ciascuna Commissione si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, della Segreteria Istituzionale. A tale scopo la Segreteria Istituzionale, in attesa di una più adeguata definizione della propria struttura operativa che sarà in seguito indicata dall'Ufficio di Presidenza, potrà a sua volta avvalersi della struttura amministrativa del Dipartimento Affari Istituzionali, anche ai fini di quanto disposto dal primo comma.

Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive

Art. 5
(Elezione del Presidente)

E' eletto Presidente, a scrutinio segreto, il Consigliere che ottenga i due terzi dei voti dei componenti la Commissione. Qualora, dopo due scrutini, nessuno riporti la maggioranza di voti sopra prescritta, si procede al ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due Consiglieri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità il Consigliere più anziano per età.

Per l'elezione del vice Presidente si procede a scrutinio segreto ai sensi del primo comma. Nel caso di parità di voti si applica quanto disposto dal primo comma.

Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 6
(Funzioni del Presidente e del vice Presidente)

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione, ne predispone l'ordine del giorno, apre e chiude le sedute e le sessioni.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale delle sedute.

TITOLO II CONVOCAZIONI, SEDUTE E VERBALI

Art. 7 (*Convocazioni*)

Le Commissioni permanenti sono convocate la prima volta dalla Reggenza per procedere al loro insediamento ed alla nomina degli organi di cui agli articoli 4 e 5. Successivamente sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente di norma ogni trenta giorni e nella sede ove opera il Consiglio Grande e Generale. Possono comunque essere convocate dalla Reggenza sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

La convocazione delle Commissioni avviene normalmente al termine di ciascuna seduta, con l'indicazione della data e dell'ora di convocazione della seduta successiva nonché con la determinazione del relativo ordine del giorno.

Qualora una Commissione non sia stata convocata al termine della seduta precedente, la convocazione della Commissione è indetta dal Presidente.

Ogni convocazione deve essere comunicata alla Reggenza e a tutti i Consiglieri con avviso consegnato a mezzo del servizio postale per raccomandata o a mano almeno cinque giorni prima della data della riunione, in caso d'urgenza fino al giorno precedente a quello della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere contestualmente stampato e pubblicato a cura del Presidente della Commissione per affissione all'albo del Pubblico Palazzo e delle Giunte di Castello.

In ogni caso si procede a norma del quinto comma dell'articolo 7 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Art. 8 (*Convocazioni straordinarie*)

Le Commissioni sono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, dalla Reggenza quando lo ritenga

necessario nonché dal Presidente quando ne faccia richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato oppure un terzo dei componenti.

Salvo il caso di urgenza, per il quale si applica il quarto comma dell'articolo 7, qualora la convocazione sia richiesta dalla Reggenza, dal Congresso di Stato o da un terzo dei suoi componenti, il Presidente della Commissione provvede che questa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni. L'avviso è pubblicato per affissione all'albo del Pubblico Palazzo.

Art. 9

(Coordinamento e revoche)

La Reggenza convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti al fine di coordinarne i lavori con l'attività del Consiglio Grande e Generale in seduta plenaria. Alle riunioni partecipa un membro del Congresso di Stato.

La Reggenza può richiedere che le convocazioni già disposte di una o più Commissioni siano revocate quando lo ritenga opportuno in relazione allo svolgimento dei lavori del Consiglio Grande e Generale.

Art. 10

(Sessioni. Rinvio)

I lavori delle Commissioni possono essere organizzati per sessioni, con prosecuzione dell'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

Qualora i lavori di una Commissione si svolgano ai sensi del primo comma si procede a norma dell'articolo 8 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Art. 11

(Validità delle sedute)

Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei loro componenti.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta con appello nominale. Nel corso di questa ciascun componente, prima di ogni deliberazione, può richiedere la verifica del numero legale.

Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa dopo la sospensione non si sia formato il numero legale, il Presidente toglie la seduta convocando quella successiva con l'indicazione della data e dell'ora e con il medesimo ordine del giorno della seduta deserta. La nuova seduta è così convocata senza ulteriore formalità anche nei confronti dei Consiglieri assenti.

Della diserzione della seduta nonché della nuova convocazione è data pubblicità con avviso affisso all'albo del Pubblico Palazzo e delle Giunte di Castello.

Art. 12

(Registrazione delle presenze)

Il Presidente della Commissione registra le presenze dei Consiglieri a norma dell'articolo 10 della Legge 11 marzo 1981 n.21 dandone comunicazione all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale.

Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione al Presidente della seduta.

Art. 13

(Maggioranza nelle votazioni)

Salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la Commissione non delibera e il Presidente rimette la votazione sull'oggetto ad altra seduta anche immediatamente successiva.

Art. 14

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni. Rinvio)

Di ogni seduta delle Commissioni si redige il processo verbale. Alla redazione del processo verbale sovrintende il Presidente di ciascuna Commissione.

Per la redazione dei verbali e comunque per quanto attiene a questa materia si applicano le disposizioni del titolo VI della Legge 11 marzo 1981, n.21 così come modificate dalla Legge 31 ottobre 1986, n.128.

Art. 15
(Pubblicità delle sedute)

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 13 della Legge 11 marzo 1981, n.21, ciascuna Commissione può riunirsi in seduta segreta, previa decisione del Presidente della Commissione sentiti i rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare o lista presente nella Commissione.

Nel caso in cui la riunione si svolga in seduta segreta ogni membro della Commissione e i Consiglieri non membri presenti sono tenuti al segreto su quanto abbia costituito oggetto di tale seduta.

TITOLO III
RAPPORTI CON LA REGGENZA E CON IL CONGRESSO DI
STATO

Art. 16
(Partecipazione della Reggenza e del Congresso di Stato ai lavori delle Commissioni)

La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Per i membri del Congresso di Stato la facoltà di parlare è attribuita dal Presidente della Commissione, previa richiesta, appena l'ordine dei lavori lo consenta.

I membri del Congresso di Stato hanno l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo richiedano. In caso di impedimento potranno delegare un altro membro di Governo.

Art. 17
(Comunicazioni)

All'inizio di ogni seduta o sessione, dopo gli adempimenti relativi al processo verbale della seduta o sessione precedente, la Reggenza, il Presidente della Commissione, i membri del Congresso di Stato e i Consiglieri membri della Commissione danno le comunicazioni che ritengono opportune o che sono dovute a norma di legge.

Art. 18
(Ordine del giorno)

Ciascuna Commissione può trattare soltanto gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della seduta o sessione, secondo la successione preventivamente stabilita.

Ciascuna Commissione, su proposta del Presidente, di propria iniziativa o perché, gliene abbia fatto richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato o un membro della Commissione, può deliberare l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, l'inserzione di argomenti non iscritti.

La delibera di cui al secondo comma è adottata con votazione per alzata e seduta a maggioranza di due terzi dei membri della Commissione dopo l'intervento di non più di un membro della Commissione contrario e di non più di un membro della Commissione a favore, della durata di non oltre dieci minuti ciascuno.

TITOLO IV
ASSEGNAZIONI E PARERI

Art. 19
(Assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti alle Commissioni)

La Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, indica a quale delle Commissioni permanenti competenti per materia dovranno essere assegnati i progetti di legge inseriti all'ordine del giorno del Consiglio una volta che questo abbia deliberato ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 32, e dell'articolo 33 della presente legge. La Reggenza, inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia gli altri argomenti che le medesime Commissioni sono chiamate ad esaminare o sui quali sono chiamate a deliberare a norma della presente legge e ne dà comunicazione al Consiglio.

Dopo l'espletamento della procedura da seguire per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 32 e dell'articolo 33 della presente legge, la Reggenza dispone che il medesimo progetto sia trasmesso alla Commissione consiliare permanente competente affinché lo esamini ed eventualmente deliberi conformemente alle relative procedure.

Qualora lo ritenga opportuno, la Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un progetto di legge sia assegnato a più

Commissioni per l'esame e la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

L'esame dell'articolato di legge da parte della Commissione non potrà iniziare se non trascorso il termine di cinque giorni dall'assegnazione del progetto di legge, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

I membri delle Commissioni hanno accesso a tutti gli atti, deliberare del Congresso di Stato, di altre Commissioni e di ogni altro organismo ed ente pubblico, salvo quelli che per loro natura hanno carattere riservato.

Art. 20

(Conflitti di competenza)

Se la Commissione a cui è stato assegnato un progetto di legge o un argomento si ritiene incompetente, ne riferisce alla Reggenza che decide, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, dandone successiva comunicazione al Consiglio.

Se più Commissioni si ritengano competenti, ne riferiscono alla Reggenza che decide in via definitiva, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Della decisione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Art. 21

(Pareri sui progetti di legge e sugli argomenti)

La Reggenza può disporre che su un progetto di legge o su di un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione permanente.

Qualora una Commissione, alla quale sia stato assegnato un progetto di legge o un argomento, ritenga utile sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta tramite la Reggenza. Parimenti si procede qualora una Commissione ritenga utile esprimere un parere su progetti di legge o su argomenti che siano stati assegnati a Commissione diversa.

Il parere è espresso per iscritto dal Presidente della Commissione che lo presta o da un componente della Commissione delegato dal Presidente ed allegato alla relazione che la Commissione competente presenta al Consiglio, nei casi in cui questa sia prevista.

Art. 22

(Termini per la prestazione dei pareri)

La Commissione interpellata per un parere deve comunicarlo entro il termine di quindici giorni, salvo che la Reggenza non stabilisca un termine diverso, maggiore o minore, tenuto conto delle circostanze e dell'urgenza.

Se la Commissione interpellata non presta il parere nel termine stabilito, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno.

La Commissione interpellata può richiedere alla Reggenza una sola proroga del termine stabilito, che non potrà essere di durata superiore alla durata del termine originario.

TITOLO V

PROCEDURA IN SEDE REFERENTE E REDIGENTE

Art. 23

(Procedura delle Commissioni in sede referente)

L'esame, la discussione e la votazione dei progetti di legge da parte delle Commissioni consiliari permanenti in sede referente si svolge a norma delle disposizioni sull'esame, discussione e votazione dei progetti di legge nel Consiglio, in quanto applicabili e non derogate dalla presente legge.

L'esame è introdotto da una illustrazione svolta dal proponente, in caso di sua assenza il proponente incarica di ciò il Presidente o un membro della Commissione. Alla illustrazione segue una discussione di carattere generale e sommaria sull'intero progetto.

Se il Consigliere proponente del progetto non è membro della Commissione, dovrà essergli comunicata l'avvenuta convocazione della Commissione per l'esame del progetto. In tal caso il proponente del progetto, che non sia membro della Commissione, può partecipare alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

In sede di discussione preliminare generale e sommaria di cui al secondo comma, i membri della Commissione hanno facoltà di richiedere chiarimenti e svolgere considerazioni al relatore o al proponente del progetto nei casi di cui al terzo comma.

Tutti i Consiglieri possono presentare o, qualora non siano membri della Commissione, trasmettere per mezzo del Presidente della medesima Commissione, in forma scritta articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo.

Qualora i Consiglieri proponenti degli emendamenti non siano membri della Commissione, possono richiedere di illustrarli alla Commissione, senza diritto di voto.

Il Congresso di Stato può presentare in forma scritta articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo. E' facoltà del Congresso di Stato di illustrare tali emendamenti, senza diritto di voto, davanti alla Commissione.

Tutti gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sui singoli articoli o parti di essi possono essere presentati prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono.

Il Presidente, il proponente e il Congresso di Stato possono presentare articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli o su parti di essi o emendamenti su emendamenti già presentati e discussi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, anche se sia stata conclusa la relativa discussione, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli.

La discussione degli articoli e degli emendamenti si svolge secondo l'ordine e la procedura dell'articolo 26 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Dopo l'approvazione articolo per articolo il progetto è sottoposto alla votazione finale da parte della Commissione.

Dopo la votazione finale la Commissione nomina tra i suoi membri un relatore incaricato di riferire al Consiglio sul progetto di legge esaminato in prima lettura. La relazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla data dell'incarico, prorogabile una sola volta per un pari periodo. Le minoranze possono presentare le relazioni nello stesso termine attribuito al relatore di maggioranza. L'eventuale proroga giova anche a favore delle relazioni di minoranza.

Entro cinque giorni dal deposito della relazione, il Presidente della Commissione trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale il progetto di legge completo della relazione, delle eventuali relazioni di minoranza, degli eventuali pareri e comunque di tutti i suoi allegati.

Il progetto di legge, pervenuto al Consiglio per la seconda lettura, è distribuito ai Consiglieri, completo di tutte le relazioni e degli allegati, al più presto e comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione. In ogni caso la relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza possono essere integrate oralmente dai rispettivi relatori durante la discussione in Consiglio.

Gli emendamenti proposti e respinti con la maggioranza semplice, in prima lettura, dalla Commissione consiliare competente in sede re-

ferente ai sensi del presente articolo, possono essere ripresentati al Consiglio Grande e Generale in seconda lettura, su richiesta di almeno sei Consiglieri. E' fatta salva l'eccezione per emendamenti per errore materiale. Non possono, in tale sede, essere presentati nuovi emendamenti.

Art. 24

(Comunicazioni della Reggenza dei progetti approvati in prima lettura)

La Reggenza dà notizia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, anche ai fini della loro inclusione nel relativo ordine del giorno per la seconda lettura, dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede referente.

Art. 25

*(Procedura delle Commissioni in sede redigente.
Votazione finale dei progetti di legge da parte del Consiglio)*

Per l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge assegnato ad una Commissione consiliare permanente in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 23.

Il Consiglio può stabilire, con la delibera che assegna alla Commissione consiliare permanente competente l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge in sede redigente, criteri e principi direttivi ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Esaurita l'approvazione dei singoli articoli, la Commissione nomina tra i suoi membri un relatore incaricato di redigere la relazione scritta assegnandogli un termine prorogabile una sola volta.

Entro cinque giorni dal deposito della relazione il Presidente trasmette il progetto di legge con la relazione e tutti i suoi allegati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione finale.

In sede di Consiglio Grande e Generale hanno facoltà di intervenire il relatore della Commissione alla quale il progetto di legge è stato deferito in sede redigente, i relatori di minoranza e ciascun Consigliere. Il progetto di legge viene posto ai voti secondo le procedure previste dall'articolo 27 della Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche.

Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia istituzionale ed elettorale o a quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

TITOLO VI ATTIVITÀ CONOSCITIVA E DI INDIRIZZO

Art. 26

(Informazioni e chiarimenti richiesti al Congresso di Stato)

Le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere al Congresso di Stato che siano fornite informazioni su questioni relative alle materie di propria competenza.

Le Commissioni possono inoltre richiedere al Congresso di Stato chiarimenti su questioni amministrative e politiche relative alle materie di propria competenza.

Le Commissioni possono chiedere al Congresso di Stato che riferisca, anche in forma scritta, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio o dalle Commissioni permanenti, riguardanti materie di propria competenza.

Il Congresso di Stato può rispondere per mezzo di propri membri, ovvero può richiedere che le informazioni, i chiarimenti e le relazioni di cui ai commi precedenti siano fornite o integrate mediante l'audizione di funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione o alle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 27

(Comunicazioni del Congresso di Stato)

I membri del Congresso di Stato possono intervenire nelle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per farvi comunicazioni.

Art. 28

(Acquisizione di elementi informativi sui progetti di legge e sugli argomenti)

Le Commissioni consiliari permanenti, quando se ne presenti la necessità in ordine all'esame di un progetto di legge o di un argomento di propria competenza, possono richiedere al Congresso di Stato che disponga affinché, le amministrazioni e gli enti e aziende soggette al controllo dei rispettivi dicasteri forniscano notizie e dati di carattere

amministrativo o tecnico rilevanti per l'esame del progetto o dell'argomento.

Le notizie e i dati di cui al primo comma possono essere forniti anche per mezzo dell'intervento personale alle sedute della Commissione interessata di funzionari o amministratori a ciò espressamente autorizzati dai dicasteri di competenza.

Art. 29

(Relazioni, proposte e risoluzioni di iniziativa delle Commissioni)

Le Commissioni possono presentare al Consiglio, di propria iniziativa, nelle materie di propria competenza le relazioni e le proposte che ritengano opportune.

Le Commissioni per gli argomenti di propria competenza sui quali non devono riferire al Consiglio, su proposta di un loro componente, possono votare risoluzioni intese a manifestare gli orientamenti o a definire gli indirizzi che esse ritengano opportuni in ordine a specifici argomenti. Alle discussioni di cui al presente comma deve essere invitato un membro del Congresso di Stato.

Per l'istruttoria necessaria nell'espletamento dei compiti di cui al primo e secondo comma si applicano le norme degli articoli 26 e 28.

Le risoluzioni sono trasmesse, accompagnate da una relazione scritta, alla Reggenza affinché, le comunichi al Consiglio Grande e Generale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Indennità)

Ai membri delle Commissioni consiliari permanenti è riconosciuto, in ragione della partecipazione ai lavori della Commissione, un gettone di presenza per ogni seduta pari a lire 200.000=. L'ammontare del gettone è rivalutato annualmente, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, sulla base della variazione del costo della vita risultante dall'apposito decreto reggenziale. Il gettone di presenza è riconosciuto altresì ai membri del Consiglio dei XII ed ai membri delle Commissioni composte esclusivamente da Consiglieri. Per la corresponsione del gettone si applica l'articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n.59.

Art. 31

(Abrogazione degli articoli 14, 28 e 29 della Legge 11 marzo 1981 n. 21)

Gli articoli 14, 28 e 29 della Legge 11 marzo 1981 n. 21 sono abrogati.

Art. 32

(Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)

L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dalle Giunte di Castello a norma della Legge 24 febbraio 1994, n. 22 nonché negli altri modi previsti dalla legge.

Chi esercita l'iniziativa legislativa, entro tre giorni precedenti alla data di convocazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza il progetto di legge redatto in articoli, corredato di una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

Le proposte di legge che comportano spesa debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta viene annotata a cura del Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale in apposito protocollo; viene inoltre stampata e distribuita a tutti i Consiglieri a cura del medesimo ufficio.

In via ordinaria, fatto salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2, un progetto di legge in prima lettura è assegnato alla Commissione permanente competente in sede referente, perché, lo esamini e lo approvi articolo per articolo, con l'esame e l'approvazione dei relativi emendamenti e con l'approvazione del testo finale che viene trasmesso al Consiglio per la seconda lettura.

Il Consiglio, in via straordinaria, può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di esaminare un progetto di legge in unica lettura assegnandolo alla Commissione permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, riservandosi la votazione finale.

Il Consiglio, con la delibera con la quale affida ad una Commissione l'esame di un progetto di legge in sede redigente, sentito il Presidente della medesima Commissione, stabilisce un termine entro il quale il progetto deve essere da questa esaminato e i tempi entro i quali la proposta deve essere discussa in Aula. Il termine può essere prorogato una sola volta sulla base di una motivata mozione della Commissione approvata con la maggioranza dei due terzi. Qualora il ter-

mine non venga rispettato o non ne sia stata rispettata la proroga, è revocata la procedura straordinaria.

Il Congresso di Stato o un decimo dei componenti del Consiglio Grande e Generale o un terzo dei componenti della Commissione consiliare permanente possono chiedere al Consiglio Grande e Generale che l'esame e la discussione della proposta di legge deferita ad una Commissione in sede redigente, ai sensi del presente articolo, siano rimessi al Consiglio stesso in qualsiasi fase del procedimento si trovi, perché si segua la procedura ordinaria.

In ogni caso, ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza, all'ordine del giorno del Consiglio entro centoventi giorni dalla presentazione.

In caso di urgenza, riconosciuta con la maggioranza dei due terzi a scrutinio segreto, il Consiglio può deliberare che un progetto di legge, in qualsiasi fase del procedimento si trovi, sia discusso e approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta. La delibera con la quale è adottata la procedura di urgenza determina la revoca immediata del progetto alla Commissione competente alla quale sia stato già eventualmente assegnato.

Art. 33

(Decisioni del Consiglio sulla procedura legislativa.)

Ai fini della presente legge le norme e i dispositivi previsti dall'articolo 25 della Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche sono sostituiti dalle norme che seguono.

La Reggenza dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione consiliare permanente per l'esame dei progetti di legge inseriti all'ordine del giorno.

Dopo la comunicazione di cui al secondo comma ogni progetto di legge viene illustrato al Consiglio dal proponente che dà lettura della relazione.

I Consiglieri hanno facoltà di richiedere chiarimenti e svolgere considerazioni. L'intervento di ogni Consigliere, per il quale non è richiesta l'iscrizione all'Ufficio di Segreteria, dovrà avere la durata massima di dieci minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di venti minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può disporre l'assegnazione a ciascun Gruppo o lista rappresentata in Consiglio, di un tempo complessivo pari a trenta minuti.

Ciascun Consigliere, salve le preclusioni per i progetti di legge in materia istituzionale ed elettorale, o di approvazione di bilanci e

consuntivi, ha facoltà di proporre una mozione perché, l'esame segua la procedura straordinaria. In tal caso il progetto, assegnato alla Commissione consiliare permanente competente indicata dalla Reggenza, affinché, lo esamini e lo discuta articolo per articolo in sede redigente, secondo la relativa procedura, riservandone l'approvazione finale al Consiglio Grande e Generale. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

Salvo il caso in cui il Consiglio non deliberi di seguire la procedura di urgenza oppure salvo il caso di cui al quinto comma, il Consiglio assegna il progetto in via ordinaria per la prima lettura alla Commissione consiliare permanente competente così come indicata dalla Reggenza, affinché, lo esamini e lo discuta in sede referente. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame degli articoli. L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge.

Art. 34

(Soppressione delle Commissioni politico-consiliari. Norma transitoria)

La Legge 13 aprile 1976 n.13 è abrogata. Le Commissioni politico-consiliari istituite in applicazione a tale legge sono soppresse e cessano le loro funzioni alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti previste dalla presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si formano le Commissioni consiliari permanenti previste dall'articolo 1 secondo la procedura prevista dall'articolo 3. Le Commissioni così formate sono convocate dalla Reggenza a norma del primo comma dell'articolo 7 e procedono al loro insediamento.

I Presidenti delle cessate Commissioni politico-consiliari, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge rimettono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale i progetti di legge e gli argomenti loro assegnati e non esauriti, completi della relativa documentazione. La Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dall'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, procede alla assegnazione alle Commissioni permanenti competenti dei progetti di legge giacenti in prima lettura presso le Commissioni politico-consiliari cessate, per il loro esame in sede deli-

berante e deferisce gli altri argomenti di competenza di ciascuna Commissione permanente per la loro trattazione a norma della presente legge. Dell'avvenuta assegnazione la Reggenza dà comunicazione al Consiglio a norma della presente legge.

Entro un anno dalla approvazione della presente legge il Governo è impegnato a sottoporre al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge per la revisione delle Commissioni consiliari ed amministrative di nomina consiliare.

Art. 35

(Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sul Codice di procedura penale e per l'esame del progetto di legge sulle Assicurazioni)

La Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sul Codice di procedura penale e la Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sulle Assicurazioni, nominate nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 26 luglio 1993 rimangono in funzione con i poteri attribuiti fino all'esaurimento dei compiti affidati.

Art. 36

(Abrogazioni e rinvii)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Alle Commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto qui non diversamente disposto, le disposizioni della Legge 11 marzo 1981, n.21 e successive modifiche.

Art. 37

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'attività delle Commissioni consiliari permanenti saranno imputati sul Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale.

Art. 38

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.